

Parte speciale

L

Delitti contro la personalità individuale
(art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	7

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25 quinquies del Decreto)

[Articolo modificato dalla Legge n. 199/2016]

1) Reati in tema di delitti contro la personalità individuale

1.1 Le fattispecie di reato

La presente fattispecie si riferisce ai delitti contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5, Legge 11 agosto 2003 n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto 231/01 l'art. 25 quinquies "delitti contro la personalità individuale". Si descrivono brevemente le fattispecie richiamate nel presente Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione Minorile (art. 600 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000, chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000, chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto.

Detenzione e accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600 quarter I c.p.)

Le disposizioni agli artt. 600 ter c.p. e 600 quarter si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaga i viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. , ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promesse o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies del c.p.)

Nel 2014 è stato introdotto con l'art. 609 undecies del c.p. il reato di adescamento di minorenni che va ad aggiungersi ai reati sopra indicati.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli art. 600 c.p., 600 bis c.p., 600 ter c.p. e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p., comma 1, 600 quinquies c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quiquies c.p. e 609 octies c.p., adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere mediante l'utilizzo della rete internet o altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis del c.p.)

Legge 26 ottobre 2016 n. 199 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo settore agricolo*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016.

Tale normativa interviene sulla disciplina dettata dall’art. 603 bis il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, al fine di impedire che si verificano situazioni di grave sfruttamento lavorativo, in particolare la norma punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante alle pene previste il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Precisazione

Evidenziamo che le suddette fattispecie di reato non sono state ritenute di possibile realizzazione, da parte delle funzioni interne del FPC (vedi risk assessment) sia nel contesto operativo e sia per la particolarità del business del FPC.

Comunque, al fine di un’eventuale presenza futura di questa tipologia di reati indichiamo dei possibili elementi di prevenzione.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono riguardare attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (utilizzo di cooperative, affidamento di

appalti, elettricisti esterni, ecc.) ed attività relative servizi pulizia o lavorazioni esterne (terzisti, aziende esterne, ecc.)

Inoltre, anche se poco ipotizzabile per il FPC, l'organizzazione aziendale deve escludere la possibilità che:

- qualcuno si procuri o detenga materiale pornografico all'interno del FPC;
- siano organizzate iniziative turistiche aziendali che possano configurarsi in viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

1.2 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

La società deve:

- accertarsi di escludere dal parco fornitori imprese che potrebbero utilizzare mano d'opera clandestina o minorile;
- fissare in una policy richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti, in particolare per prevenire il reato di adescamento di minorenni.